

Sentenza Tribunale di Livorno, Giudice Nicoletta Marino n. 249 del 01 aprile 2021

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:  
**FIDEIUSSORI****OPPONENTI****contro****BANCA****OPPOSTA**

Avente ad oggetto: fideiussione- polizza fideiussoria; opposizione a decreto ingiuntivo.  
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni in data 14.12.2020.  
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza "cartolare" del 14.12.2020 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche a decorrere dal 14.12.2020.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Premettendo che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contrassegnato dal n. omissis (R.G. omissis) emesso il 06.02.2018 e notificato il 12.02.2018, veniva loro ingiunto di pagare, in favore di BANCA, la somma di euro 815.618,87, oltre interessi ed oltre spese della procedura quali fideiussori della SOCIETÀ SPA, a titolo di saldo dei conti correnti intrattenuti dalla società garantita (espressamente riconosciutasi debitrice della somma ingiunta), i signori FIDEIUSSORI proponevano opposizione avverso il suddetto decreto chiedendone la revoca, con vittoria di spese e onorari di lite. In nessun modo contestando la sussistenza del rapporto contrattuale azionato, l'importo dovuto dalla società debitrice e la posizione di garanzia, gli opposenti eccepevano tuttavia la nullità delle fideiussioni omnibus da loro sottoscritte alla luce della pronuncia della Corte di legittimità n. 29810/2017 e, in ipotesi, la nullità delle singole clausole contestate e in particolare della clausola derogatrice, in favore dell'Istituto di Credito, del termine di cui all'art. 1957 c.c. Deducendo la competenza del Tribunale delle Imprese a decidere in materia di nullità del contratto o delle clausole dello stesso, gli opposenti concludevano per sentir "E...] 1) preliminarmente sospendere ex art. 649 c.p.c. l'esecutività di cui è munito il decreto ingiuntivo opposto; 2) sospendere ex art. 295 cpc il presente giudizio rimettendo al Tribunale delle Imprese territorialmente competente la decisione in merito alla eccezione di nullità dei contratti di fideiussione omnibus depositati ex adverso agli atti del ricorso introduttivo sub docc. 9 e 10, ovvero delle clausole di detti contratti rubricate agli articoli 2, 6 e 8; 3) nel merito, ex art. 633 e segg. c.p.c. dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto; 4) condannare BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, diritti e onorari di causa, oltre Cpa e Iva".

Si costituiva in causa BANCA, contestando l'opposizione proposta sul preliminare rilievo, in rito, della mancata proposizione, da parte degli opposenti, di domanda riconvenzionale sulla quale assumersi una decisione con efficacia di giudicato, con conseguente possibilità per il Tribunale ordinario di esaminare e decidere l'eccezione *incidenter tantum*. Nel merito, la parte opposta rilevava l'infondatezza della domanda proposta dai signori FIDEIUSSORI e riteneva la qualificazione della garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia come tale sottratto all'applicazione dell'art. 1957 c.c. In ipotesi, in ogni caso, l'opposta rilevava il rispetto dei presupposti di cui alla disposizione citata, concludendo dunque per sentir "E...] *Respingere la richiesta di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto IN RITO Respingere la richiesta di rimettere al Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, la decisione in ordine alla eccezione di nullità delle fideiussioni di cui si controverte, sollevata da controparte, nonché la richiesta di sospendere il presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione in ordine a tale eccezione. NEL MERITO In tesi a) Respingere l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. omissis, emesso dal Tribunale di Livorno il 6 febbraio 2018, questo confermando in ogni sua parte; b) Condannare gli*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

FIDEIUSSIONE – SCHEMA ABI: non comporta la nullità dei contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa

*Sentenza Tribunale di Livorno, Giudice Nicoletta Marino n. 249 del 01 aprile 2021*

*opponenti a rifondere, in solido tra loro, in favore della società comparente, quale avente causa della BANCA, le spese e competenze legali del presente procedimento. In ipotesi a) Condannare i sigg.ri FIDEIUSSORI a pagare, in solido tra loro, alla società BANCA la somma € 815.618,87, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso convenzionale annuo del 7,28% e comunque entro il tasso soglia tempo per tempo vigente, su € 658.318,03 dal 12 gennaio 2018 al saldo; b) Condannare gli opposenti, in solido tra loro, a rifondere in favore della società BANCA le spese e competenze del presente procedimento e della fase monitoria e successive.”.*

Sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita esclusivamente a mezzo dei documenti depositati in causa e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all’udienza “cartolare” del 14.12.2020, assegnandosi alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.

All’udienza in data 14.12.2020 nell’interesse dell’opponente l’avvocato precisava le conclusioni come di seguito “E...] 1) sospendere ex art.lo 295 cpc il presente giudizio rimettendo al Tribunale delle Imprese territorialmente competente la decisione in merito alla eccepita nullità dei contratti di fideiussione omnibus depositati ex adverso agli atti del ricorso introduttivo sub docc. 9 e 10, ovvero delle clausole di detti contratti rubricate agli articoli 2, 6 e 8;

2) nel merito, dichiararsi in tesi la nullità del documento contrattuale depositato dalla banca ricorrente sub all. 9/10, c.d. fideiussione omnibus; in ipotesi, la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 ivi contenute; in entrambi i casi, ex artt. 633 e segg. c.p.c., dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;

3) condannare BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, diritti e onorari di causa, oltre Cpa e Iva.”.

Nell’interesse della società BANCA l’avvocato ha precisato le proprie conclusioni come segue: “E...] - Dichiarare inammissibile la domanda di sentir dichiarare la nullità della fideiussione omnibus ed in ipotesi la nullità parziale delle clausole 2, 6 ed 8 di cui alla fideiussione, introdotta con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c.; - Respingere la richiesta di rimettere al Tribunale delle Imprese territorialmente competente, la decisione in ordine alla eccezione di nullità delle fideiussioni di cui si controverte, sollevata da controparte, nonché la richiesta di sospendere il presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 c.p.c., in attesa della decisione in ordine a tale eccezione.

**NEL MERITO**

*In tesi*

a) Respingere, ove fosse ritenuta ammissibile, la domanda di sentir dichiarare la nullità della fideiussione omnibus ed in ipotesi la nullità parziale delle clausole 2, 6 ed 8 di cui alla fideiussione, introdotta con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c.;

b) Respingere l’opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. omissis, emesso dal Tribunale di Livorno il 6 febbraio 2018, questo confermando in ogni sua parte;

c) Condannare gli opposenti a rifondere, in solido tra loro, in favore della società comparente, quale avente causa della BANCA le spese e competenze legali del presente procedimento.

*In ipotesi, ferme le conclusioni di cui al punto a) che precede:*

- Condannare i sigg.ri FIDEIUSSORI a pagare, in solido tra loro, alla società BANCA, la somma € 815.618,87, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso convenzionale annuo del 7,28% e comunque entro il tasso soglia tempo per tempo vigente, su € 658.318,03 dal 12 gennaio 2018 al saldo;

- Condannare gli opposenti, in solido tra loro, a rifondere in favore della società BANCA, le spese e competenze del presente procedimento e della fase monitoria e successive”;

\*\*\*

Ritiene il Tribunale che l’opposizione proposta da FIDEIUSSORI sia infondata e come tale vada rigettata in conformità della motivazione seguente.

1. Va innanzitutto osservato che la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. avrebbe presupposto la pendenza innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente di causa introdotta dagli opposenti al fine di far valere in via principale le censure che, in questa sede,

*Sentenza Tribunale di Livorno, Giudice Nicoletta Marino n. 249 del 01 aprile 2021*

vengono sollevate per contrastare la pretesa creditoria della società ricorrente poi opposta (e della società che alla stessa è poi succeduta inter vivos).

2. Ancora in via preliminare occorre sottolineare che nella memoria depositata dai signori FIDEIUSSORI ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. venivano precisate le conclusioni chiedendosi (in aggiunta alle conclusioni di cui alla citazione e sopra riportate) di “3. *nel merito, dichiararsi in tesi la nullità del documento contrattuale depositato dalla banca ricorrente sub all. 9/10, c.d. fideiussione omnibus; in ipotesi, la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 ivi contenute; in entrambi i casi, ex artt. 633 e segg. c.p.c., dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto*”.

Le suddette conclusioni erano contestate dalla società opposta, in quanto riferite a domanda nuova come tale inammissibile.

Sul punto, va osservato nel merito quanto segue.

2.1. Gli opposenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della società debitrice in quanto stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990. In particolare, nell'ambito dello schema-tipo di fideiussione di cui si tratta vengono in rilievo gli articoli relativi alla c.d. clausola “di reviviscenza” (art. n. 2) ovvero della clausola che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto, alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. n. 6) e alla clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale (art. n. 8). Tutte clausole che sono presenti (pur con formulazione in parte diversa) anche nei contratti firmati da FIDEIUSSORI (v. lettera fideiussione FIDEIUSSORE A e lettera fideiussione FIDEIUSSORE B in allegato sub doc. n. 9 e 10 al fascicolo monitorio).

La questione di nullità negoziale prospettata – soggetta al potere dovere di rilievo officioso – va valutata alla luce dei documenti e degli elementi ritualmente acquisiti al giudizio e, sul punto, deve osservarsi che sono stati depositati in causa i provvedimenti amministrativi citati.

2.2. Ancora in via preliminare va osservato che, spettando alla competenza della Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Milano la decisione della domanda volta ad ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato, la domanda come sopra proposta può essere esaminata in questa sede, dunque dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo *incidenter tantum* in quanto tesa a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.

2.3. Ciò posto, al fine di dirimere l'eccezione proposta occorre valutare – sulla scorta delle allegazioni specifiche e delle corrispondenti prove offerte in causa dagli interessati – l'incidenza della denunciata intesa anticoncorrenziale (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale) sui singoli contratti stipulati dagli istituti di credito con gli utenti e, dunque, nel caso di specie, sul contratto posto da BANCA a fondamento della domanda monitoria.

Sul punto, tuttavia, non può non rilevarsi sin da ora che non appare assolto l'onere di allegazione e di prova.

2.4. Come argomentato dagli opposenti, la censura articolata è prospettata sulla base della sentenza della Corte di legittimità 12.12.2017 n. 29810, la quale, se pur in *obiter dictum*, si esprime nel senso della potenziale nullità derivata di tutti i contratti “a valle” che costituiscano attuazione di intese illecite. Secondo la prospettazione della nullità derivata del contratto finale stipulato tra imprenditore e cliente bancario, questo costituisce l'effettivo compimento dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, partecipando direttamente ed inscindibilmente della sua illiceità.

Seguendo tuttavia le argomentazioni sviluppate da una parte della più recente giurisprudenza di merito (v. tra le altre sent. Tribunale Treviso 26.7.2018 n. 1623), che il Tribunale ritiene di condividere, va osservato quanto segue.

2.5. Sul piano generale non può poi non considerarsi che, perché l'invalidità di un rapporto giuridico possa propagarsi, con effetti invalidanti, ad un altro rapporto è necessario dar prova della sussistenza, nel singolo caso, di un effettivo vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, di un collegamento

*Sentenza Tribunale di Livorno, Giudice Nicoletta Marino n. 249 del 01 aprile 2021*

negoziale oggettivamente apprezzabile tra i due atti di cui si discute. Invero, facendo applicazione dei principi costantemente ribaditi dalla Corte di legittimità, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo – costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario – sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Proprio questo secondo requisito postula, alternativamente, o l'identità soggettiva tra le parti dell'uno e dell'altro accordo, oppure la consapevole e fattiva adesione del contraente del contratto dipendente all'accordo (rispetto al quale egli è terzo) che lo pregiudicherebbe (arg., ex multis, da sent. Cass. 22.9.2016 n. 18585).

Nessuna specifica allegazione è stata posta in argomento dagli oppositori, in relazione all'eventuale specifico nesso di dipendenza delle singole fideiussioni sottoscritte dai signori FIDEIUSSORI con la deliberazione dell'ABI. In particolare, ritiene il Tribunale che gli oppositori avrebbero dovuto allegare, in punto di fatto, che i contratti "a valle" di cui hanno eccepito la nullità costituiscono effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati "a monte", con conseguente precisazione dei profili in questione. Allo stesso modo, il fideiussore deve specificamente allegare e provare la lesione della propria libertà contrattuale, in particolare precisando la conseguenza che il vizio abbia prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti (v. anche sent. Tribunale Roma 3.5.2019 n. 9354; ord. Trib. Verona 1.10.2018).

Il fideiussore intenzionato a conseguire un provvedimento favorevole, nel rispetto dei principi generali sull'onere della prova, è quindi tenuto a fornire prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito.

Nulla di tutto ciò è stato allegato in causa dai signori FIDEIUSSORI.

Va dunque escluso che nella fattispecie di causa possa affermarsi che la fideiussione conclusa dagli oppositori rappresenti il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale; ne deriva, secondo il Tribunale, che già alla luce delle argomentazioni sin qui svolte non può essere affermata la nullità, neppure parziale, dei contratti di garanzia impugnati, nemmeno limitatamente ad alcuna delle singole clausole, con riferimento alle quali non è stato dedotto alcun profilo che manifesti, in concreto, il rilievo ostativo all'escussione della garanzia.

2.6. Sotto altra prospettiva, il supposto motivo illecito dell'imprenditore bancario (che persegue, con la contrattazione individuale, il fine ultimo, anticoncorrenziale, di alterare a suo favore il mercato o di ottenere un extraprofitto) non può ritenersi comune all'altro contraente, che stipula il contratto per soddisfare un proprio interesse che si ricollega ed esaurisce nel fine tipico dell'operazione posta in essere, con conseguente irrilevanza del motivo illecito di un solo contraente, a norma dell'art. 1345 c.c.

2.7. Nemmeno poi potrebbe verificarsi la sussistenza di una nullità del contratto stipulato dal singolo per vizio proprio e, segnatamente, per illiceità della causa ex art. 1418 co. 1 c.c., sull'assunto che il contratto recante clausole di cui è stata riconosciuta l'attitudine a ledere la concorrenzialità del mercato si porrebbe in contrasto con norme imperative e, in particolare, con l'art. 2 della L. 287/1990. L'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche "le pratiche concordate", che non solo "abbiano per oggetto", ma anche che abbiano "per effetto" di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un "cartello" (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi.

La norma citata vieta quindi le intese, nulla tuttavia disponendo circa le sorti dei rapporti commerciali con altri contraenti. Ciò rende ardua la possibilità di riconoscere la nullità del c.d. contratto "a valle" per violazione di norma imperativa ex art. 1418, co. 1 c.c., dal momento che, perché possa affermarsi la nullità negoziale per violazione di norme poste a presidio di interessi generali, è necessario che dette norme disciplinino direttamente elementi intrinseci alla fattispecie negoziale, conformandone la struttura o il contenuto, ovvero impongano determinate condizioni di liceità della stipulazione.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*



*Sentenza Tribunale di Livorno, Giudice Nicoletta Marino n. 249 del 01 aprile 2021*

Viceversa, l'inosservanza di norme, pur imperative, che impongano o precludano alle parti taluni comportamenti (e che non siano corredate da specifiche ipotesi di nullità testuali, sovente a matrice protettiva), non può determinare la nullità dell'atto negoziale eventualmente posto in essere in loro violazione, dovendo tenere distinti i profili della violazione di regole di comportamento e di regole di validità degli atti, e dovendosi riconoscere quale conseguenza della violazione di regole comportamentali o di correttezza l'adozione di meri rimedi risarcitori (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 19.9.2007, n. 26724; v. sent. Trib. Treviso cit).

Sul punto da ultimo indicato non può poi non sottolinearsi come la Suprema Corte abbia di recente richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui "[...]Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti." (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011) [...]" (sent. Cass. 26.9.2019 n. 24044 in motivazione).

Alcuna istanza risarcitoria è stata proposta nella presente controversia.

Per tutti quanti i motivi in qui esposti, in definitiva, la censura, per come articolata dai signori FIDEIUSSORI appare essere infondata.

3. La validità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. come sin qui accertata alla luce delle argomentazioni che precedono assorbe poi l'ulteriore censura proposta dagli opposenti in merito all'asserita mancata tempestiva iniziativa nei confronti del debitore principale entro i termini di legge.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità delle tariffe approvate con d.m. 55/2014 tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da FIDEIUSSORI e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. omissis emesso il 06.02.2018 e notificato il 12.02.2018;

2) Condanna gli opposenti, in solido al pagamento, in favore della società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio di merito, che si liquidano in euro 4.300,00 per la fase di studio, euro 2.800,00 per la fase introduttiva, euro 9.000,00 per la fase istruttoria ed euro 7.600,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Livorno, li 30.3.2021

Il Giudice  
(dott.ssa Nicoletta Marino)

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*